



**MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**



**CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI  
FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI  
NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO È ART. 7 DM 5/8/2011**

**DM 22/02/2006**

***Regola tecnica di prevenzione incendi per  
la progettazione, la costruzione e l'esercizio di  
edifici e/o locali destinati ad uffici***

*(Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2006)*

*Ing. Fabio Sassu  
Dirigente Comando Provinciale dei Vigili del  
Fuoco di Nuoro*

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

Negli ultimi decenni il settore dei servizi ha subito un enorme sviluppo e si caratterizza sempre in attività svolte di vasti complessi edilizi in cui sono presenti **numerosi uffici e grandi masse di persone.**

Non si tratta soltanto di lavoratori, ma anche di utilizzatori dei servizi che ogni giorno, a migliaia, affollano tali luoghi di lavoro.



# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

Era molto sentita la necessità di criteri uniformi ed organici in materia di sicurezza antincendio in questo settore di attività, opportunamente graduati in funzione dell'estensione e dell'affollamento.

Le attività del terziario che occupavano molti lavoratori, definite "Aziende e con oltre 500 addetti" erano inserite tra le attività soggette al controllo di prevenzione incendi, da parte dei Vigili del Fuoco, al Punto 89 del D.M. 16/2/1982

Per tali attività era fatto obbligo ai titolari di richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi al locale Comando dei Vigili del Fuoco (Legge 966165; DPR 37/98 e D.M. 4/5/98).

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

Con l'entrata in vigore del DPR 151/2011 (allegato I), sono diventate soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi le **Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti** (attività n. 71 dell'elenco) +

- **Cat. A:** da 300 fino a 500 persone;
- **Cat. B:** oltre 500 e fino a 800 persone;
- **Cat. C:** oltre 800 persone.

**Attività in precedenza non soggette:**

Le aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti e fino a 500 (addetti e pubblico)

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

**Da n. di addetti a n. di persone presenti.**

Questa ridefinizione operata dal DPR 151/2011, che risulta più aderente alla realtà odierna, era già avvenuta grazie al DM 22/02/2006.

Infatti, da allora, si fa riferimento ad esempio a . . . . . "Uffici con oltre 25 presenze" pertanto non vengono più considerati soltanto i lavoratori addetti, ma più correttamente, **anche le persone esterne che frequentano**, per motivi diversi, gli uffici.

Questo concetto è stato successivamente ripreso e confermato dal DPR 151/2011

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## Campo di applicazione

Il campo di applicazione della regola tecnica comprende quindi.. .. *'Le disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad **uffici con oltre 25 persone presenti**, ad esclusione degli uffici di controllo e gestione diretta annessi o inseriti in reparti di lavorazione o deposito di attività industriali o artigianali'*.

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

Il Titolo I dell'allegato al decreto contiene le principali definizioni e la classificazione degli edifici, in funzione del numero di presenze.

Le norme contenute nei Titoli II e III, più in generale, si applicano agli edifici locali destinati ad uffici **di nuova costruzione**, nonché ai locali esistenti in cui si insediano nuovi uffici ed a quelli già adibiti ad uffici ma nei quali sono previsti lavori di ristrutturazione sostanziali (ex art. 1, lettera d del DPR 380/01 T.U. Edilizia). In particolare, le norme del Titolo II si applicano agli uffici di nuova costruzione in cui sono previste **oltre 500 presenze**, mentre al di sotto di tale soglia si applicano le norme contenute nel Titolo III.

Infine, le norme contenute nel Titolo IV (adeguamento entro 5 anni dall'entrata in vigore del decreto) si applicano agli uffici esistenti, non ricompresi nei casi suddetti, soggetti a obbligo di CPI o in possesso di N.O.P.

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

Agli uffici esistenti, soggetti ai controlli di prevenzione incendi, non è richiesto alcun adeguamento qualora

- a) siano in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi;
- b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto già approvato dal Comando dei Vigili del fuoco.



# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## Obiettivi (ex art. 2):

Ai fini della sicurezza antincendio, per garantire l'incolumità delle persone e la tutela dei beni, i locali destinati ad uffici devono essere realizzati e gestiti in modo da:

- a) **minimizzare** le cause di incendio;
- b) **garantire** la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- c) **limitare** la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali;
- d) **limitare** la propagazione di un incendio ad edifici e10 locali contigui;
- e) **assicurare** la possibilità che gli occupanti lascino i locali indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- f) **garantire** la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## Disposizioni complementari e finali (ex art. 5)

Per gli edifici e/o locali destinati ad uffici fino a 500 presenze che hanno caratteristiche tali da **non consentire l'integrale osservanza** delle disposizioni di cui all'allegato al decreto, gli interessati possono presentare, nei modi stabiliti dalle leggi vigenti (DPR 151/2011), al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, competente per territorio, domanda motivata per l'ottenimento della deroga al rispetto delle condizioni prescritte. Il Comando esamina la richiesta entro sessanta giorni dal ricevimento ed esprime un proprio motivato parere la cui osservanza è rimessa alla diretta responsabilità del titolare.

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

Allegato al Decreto Ministeriale 22/02/2006

**REGOLA TECNICA DI  
PREVENZIONE INCENDI  
PER LA  
PROGETTAZIONE, LA  
COSTRUZIONE E  
L'ESERCIZIO DI EDIFICI  
LOCALI DESTINATI AD  
UFFICI CON OLTRE 25  
PERSONE PRESENTI,**



# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI


## Titolo I È Generalità

*I . . . . . alcune importanti definizioni . . . . . :*

“ **Corridoio cieco**: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione.

“ **Piano di riferimento**: piano ove avviene l'esodo degli occupanti all'esterno dell'edificio, normalmente corrisponde con il piano della strada pubblica o privata di accesso.

“ **Spazio calmo**: luogo sicuro statico contiguo o comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito.



# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## Titolo I È Generalità

I . . . . . alcune importanti definizioni . . . . . :

**Scala di sicurezza esterna**: scala totalmente esterna rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata con materiali incombustibili. La parete esterna dell'edificio su cui è collocata la scala e gli eventuali infissi deve avere per tutta la larghezza della scala + 2,5 m per ogni lato, **resistenza al fuoco almeno REI/EI 60**

Ovvero

**risultare staccata** di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegata alle porte di piano tramite delle passerelle protette con setti laterali a tutta altezza almeno REI/EI 60.

## LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

### Scala di sicurezza esterna

la parete esterna dell'edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60.

In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato;



# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## Titolo I È Generalità

I . . . . . alcune importanti definizioni . . . . . :

“ **Luogo sicuro statico**: spazio scoperto ovvero compartimento antincendio separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo, avente caratteristiche idonee a **ricevere e contenere** un predeterminato numero di persone.

“ **Luogo sicuro dinamico**: spazio scoperto ovvero compartimento antincendio, separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo, avente caratteristiche idonee a **consentire il movimento** ordinato di persone

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## 2. Classificazione degli uffici:

In relazione al numero di presenze, gli uffici sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

tipo 1 = da 26 fino a 100 presenze;

tipo 2 = da 101 fino a 300 presenze;

tipo 3 = da 301 fino a 500 presenze;

tipo 4 = da 501 fino a 1000 presenze;

tipo 5 = con oltre 1000 presenze.



Attività  
soggette ai  
controlli da  
parte dei VVF

**N.B.** Per presenze si intende **il numero complessivo di addetti e di ospiti contemporaneamente presenti**, coincidente con il massimo affollamento ipotizzabile.



# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## TITOLO II

### UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE CON **OLTRE 500** PRESENZE

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## 3. Tipologia di edifici:

“edifici isolati: esclusivamente destinati ad uffici, eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi, anche se con strutture di fondazione comuni;

“edifici a destinazione mista: non isolati, con vie di esodo indipendenti;

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## 3. Ubicazione :

Gli edifici destinati ad uffici devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di sicurezza stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione o incendio.

Gli uffici possono essere ubicati:

- a) **in edifici isolati;**
- b) **in edifici a destinazione mista**, purché sia fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative;

**N.B. Gli edifici destinati ad uffici di tipo 4 (> 500 < di 1000 presenze), aventi altezza antincendi superiore a 18 m, e quelli di tipo 5 (> di 1000 presenze) devono essere ubicati in edifici isolati.**

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

I locali degli uffici possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra del piano di riferimento e non oltre il secondo piano interrato, fino alla quota di -10 m rispetto al piano di riferimento.

I locali ubicati a quote tra -7,5 m e -10 m devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico e devono disporre di uscite ubicate lungo il perimetro, che immettano in luoghi sicuri dinamici.

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco (**in particolare le autoscale**), gli accessi alle aree dove sono ubicati gli uffici devono avere i seguenti requisiti minimi:


- larghezza: 3,50 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di volta: 13 m;
- pendenza: non superiore al 10%;
- resistenza al carico: almeno 20 ton. (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).



## LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

Affinché le autoscale possano operare in modo corretto, **devono essere rispettati alcuni vincoli geometrici** degli spazi antistanti gli edifici. Questi vincoli sono stabiliti dalle norme antincendi. Il grafico che le norme riportano è generalmente il seguente (**autoscala con volata da 32 m**).

Questo grafico viene assunto come riferimento per la progettazione di qualsiasi edificio, anche quando non sia espressamente richiamato dalle norme.



# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

Per gli uffici ubicati in edifici di altezza antincendi superiore a 12 m, deve essere assicurata la possibilità di accostamento delle autoscale dei Vigili del fuoco, almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano, purché ciò consenta di raggiungere tutti i locali di piano tramite percorsi interni al piano stesso.

**N.B. Qualora non sia possibile soddisfare i suddetti requisiti, devono essere adottate misure atte a consentire l'operatività dei soccorsi**



# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## 4. Separazioni - Comunicazioni

Salvo quanto disposto nelle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, gli uffici:

- a) possono comunicare direttamente con attività ad essi pertinenti **non soggette** al controllo dei Vigili del fuoco, ai sensi del DPR 151/2011;
- b) possono comunicare, **tramite filtri a prova di fumo** di caratteristiche almeno REI/EI 60 o spazi scoperti, **con le attività soggette** ai controlli di prevenzione incendi, ad essi pertinenti **(es. autorimesse) con obbligo CPI**;  
" tale limitazione **non si applica** alle seguenti attività ad uso esclusivo degli uffici per le quali si rimanda alle specifiche disposizioni previste nella stessa "Regola Tecnica":
  - **vani di ascensori e montacarichi** (ex attività 95 del D.M. 16/02/82 soppressa dal DPR 151/2011);
  - **archivi e depositi** di cui al punto 34 dello stesso DPR 151/2011;
- c) **sono vietate** le comunicazioni con altre **attività ad essi non pertinenti - soggette o meno** ai controlli dei Vigili del fuoco - dalle quali devono essere separati mediante elementi costruttivi di resistenza al fuoco almeno **REI/EI 60** od altro valore maggiore, se richiesto da specifiche disposizioni di prevenzione incendi.



# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## 5. Caratteristiche costruttive.

### Resistenza al fuoco:

Le strutture ed i sistemi di compartimentazione devono garantire, rispettivamente, i seguenti requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI:

piani interrati	<u>R e REI/EI 90</u>
edifici di altezza antincendi inferiore a 24 m	<u>R e REI/EI 60</u>
edifici di altezza antincendi compresa tra 24 e 54 m	<u>R e REI/EI 90</u>
edifici di altezza antincendi oltre 54 m	<u>R e REI/EI 120</u>

Per edifici di tipo isolato fino a tre piani fuori terra, ad esclusione dei piani interrati, sono consentite caratteristiche di resistenza al fuoco R e REI/EI 30, qualora compatibili con il carico di incendio.

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## Reazione al fuoco

a) I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato:

atri, - corridoi, disimpegni, scale, rampe: **materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale** (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale).

Per le restanti parti devono essere impiegati materiali di **classe 0** (incombustibili)

Nel caso in cui le vie d'esodo orizzontali siano delimitate da **pareti interne mobili**, è consentito adottare materiali di classe 1 eccedenti il 50% della superficie totale, a condizione che il piano sia protetto da **impianto automatico di spegnimento incendio**.

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## Reazione al fuoco

b) in tutti gli altri ambienti:

- **Pavimentazioni**, compresi i relativi rivestimenti, pareti interne mobili: **classe 2**
- **Gli altri materiali** di rivestimento: **classe 1** oppure **classe 2 (\*)**

(\*) solo se in presenza di impianti automatici di spegnimento incendio o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi.

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## Reazione al fuoco

c) I materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme (v. successiva lettera f), ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, **devono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0**, escludendo spazi vuoti o intercapedini.

Ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a), è consentita l'installazione di controsoffitti e di pavimenti sopraelevati nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista **posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego**, anche in relazione alle possibili fonti di innesco;

d) I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (**tendaggi, ecc.**) devono essere di **classe di reazione al fuoco non superiore ad 1**;

e) I **mobili imbottiti** devono essere di **classe 1 IM**;

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## Reazione al fuoco

- f) I **materiali isolanti in vista**, con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono essere di **classe di reazione al fuoco non superiore ad 1**.

Nel caso di materiale isolante in vista, con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.

**I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere incombustibili.**

È consentita l'installazione di **materiali isolanti combustibili** all'interno di intercapedini delimitate da elementi realizzati con materiali incombustibili ed aventi **resistenza al fuoco almeno REI/EI 30**.

L'impiego dei prodotti da costruzione per i quali sono prescritti specifici requisiti di reazione al fuoco, deve avvenire conformemente a quanto previsto **all'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005 (CE)**.

I restanti materiali devono essere omologati ai sensi del D.M. 26/6/84 s.m.i.

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## Compartimentazione

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti, anche su più piani, di superfici non eccedenti quelle indicate nella seguente tabella.

Altezza antincendi (m)	Attività di cui al punto 3.1, comma 2 lettera a (edifici isolati) (mq)	Attività di cui al punto 3.1, comma 2 lettera b (edifici misti) (mq)
<b>Sino a 12</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Da 12 a 24</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Da 24 a 54</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>
<b>Oltre 54</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## 6. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza

### Affollamento:

Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:

- a) **aree destinate alle attività lavorative = 0,1 pers/mq** e comunque pari almeno al numero degli addetti effettivamente presenti incrementato del 20%;
- b) **aree ove è previsto l'accesso del pubblico = 0,4 pers/mq;**
- c) **spazi per riunioni, conferenze e simili = numero dei posti a sedere** ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte od impedito capacità motorie.

### Capacità di deflusso:

Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso devono essere superiori ai seguenti valori:

- a) **50 per locali con pavimento a quota compresa tra +/- 1 m**, rispetto al piano di riferimento;
- b) **37,5 per locali con pavimento a quota compresa tra +/- 7,5 m**, rispetto al piano di riferimento;
- c) **33 per locali con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di 7,5 m**, rispetto al piano di riferimento.

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## Sistema di vie di uscita:

Deve essere previsto un **sistema organizzato di vie di uscita**, dimensionato in base al **massimo affollamento ipotizzabile** ed alle **capacità di deflusso stabilite**. Il percorso può comprendere corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi e deve garantire un deflusso rapido, ordinato e sicuro verso l'esterno dell'edificio.

Occorre inoltre avere cura che:

- “ **l'altezza** dei percorsi non sia inferiore a 2 m ;
- “ **la larghezza** utile dei percorsi deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti, con esclusione degli estintori;
- “ le vie d'uscita devono essere tenute sgombre da materiali che possono costituire impedimento al regolare deflusso delle persone;
- “ I pavimenti in genere ed i gradini in particolare non devono avere **superfici sdruciolevoli**;
- “ ad ogni piano ove hanno accesso **persone con ridotte o impedito capacità motorie**, ad eccezione del piano di riferimento, deve essere previsto almeno uno **spazio calmo**;
- “ il numero di uscite dei singoli piani dell'edificio **non deve essere inferiore a due, ubicate in posizione ragionevolmente contrapposta**;



# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## Lunghezza delle vie di uscita:

1. La lunghezza massima del percorso di esodo è fissata in **45 m** sino a raggiungere un luogo sicuro dinamico oppure l'esterno **30 m** per raggiungere una scala protetta.
2. La misurazione della lunghezza va effettuata **dalla porta di uscita di ciascun locale con presenza di persone** e da ogni punto degli spazi comuni (atri, disimpegni, uffici senza divisori, ecc.) sino al luogo sicuro o alla scala protetta.
3. La lunghezza dei **corridoi ciechi** non deve essere superiore a **15 m**.

## Porte:

1. Le porte delle uscite di sicurezza devono aprirsi nel senso a semplice spinta. battenti delle porte, quando sono aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli.
2. Qualora le porte di ingresso vengano utilizzate come uscite di sicurezza, possono anche essere:
  - di **tipo girevole**, se accanto è installata una porta a spinta verso l'esterno;
  - di **tipo scorrevole** con azionamento automatico, unicamente se possono essere aperte a spinta verso l'esterno (con dispositivo segnalato) e restare in posizione di apertura quando manca l'alimentazione elettrica.È le porte che danno sulle scale **non devono aprirsi direttamente sulle rampe** ma sul pianerottolo, senza ridurne la larghezza. Le superfici trasparenti devono essere di sicurezza ed essere segnalate.

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## Scale:

1. I vani scala, in funzione dell'altezza antincendi degli edifici, devono essere:
  - di tipo protetto: fino a 24 m;
  - a prova di fumo o esterne: oltre 24 m.
2. Sono ammesse scale di tipo aperto in edifici fino a 2 piani fuori terra.
3. Le caratteristiche di resistenza al fuoco devono essere conformi a quanto stabilito al precedente punto 5.1.
4. Le rampe delle scale utilizzate per l'esodo devono essere rettilinee, avere non meno di tre e non più di quindici gradini; non devono avere restringimenti. I gradini devono essere a pianta rettangolare, alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.
- 5.1 vani scala devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità (a parete o a soffitto) di superficie non inferiore ad 1 mq, con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio, che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata.

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## Impianti di sollevamento - scale mobili:

1. Le caratteristiche dei vani degli impianti di sollevamento debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi (D.M. 15/09/2005).
2. Gli impianti di sollevamento (ascensori e montacarichi) non devono essere utilizzati in caso di incendio ad eccezione degli ascensori antincendio e di soccorso (D.M. 15/09/2005).
3. Gli ascensori e le scale mobili **non vanno computati** ai fini del dimensionamento delle vie di uscita. Occorre prevedere, **in caso di incendio**, un sistema automatico che comandi il **blocco delle scale mobili**, nonché il **riporto degli ascensori al piano di riferimento**.
4. Laddove sono previste scale di tipo protetto ed a prova di fumo, **i vani corsa degli impianti di sollevamento** devono essere almeno di tipo protetto con caratteristiche REI/EI in funzione dell'altezza dell'edificio.

## Ascensori antincendio e di soccorso:

1. Negli edifici aventi altezza **antincendi superiore a 32 m**, devono essere previsti **ascensori antincendio** ubicati in modo tale da poter raggiungere ogni locale dei singoli piani.
2. Negli edifici aventi **altezza antincendi superiore a 54 metri**, in aggiunta agli ascensori antincendio, devono essere previsti **ascensori di soccorso** ubicati in modo tale da poter raggiungere ogni locale dei singoli piani.

## LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

**L'ascensore antincendio**, pur non potendo essere computato nella valutazione delle vie di esodo, **nasce per essere impiegato, oltre che all'uso in condizioni normali anche in caso di incendio, per l'evacuazione assistita di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali.**

In caso di emergenza la manovra dell'ascensore antincendio **deve essere riservata ai Vigili del Fuoco ed eventualmente agli addetti al servizio antincendio** preventivamente addestrati per tale eventualità.

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI



## L'ascensore di soccorso

Pittogramma per l'ascensore dei pompieri  $\geq 70$  mm




Simboli in bianco  
Sfondo in rosso

Concetto di intervento antincendio dei pompieri



# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

**L'ascensore di soccorso**, (novità introdotta dal **D.M. 15/09/2005**), è di fatto un **presidio antincendio** ad uso esclusivo dei Vigili del Fuoco e come tale deve essere utilizzato; in caso di incendio **ha lo scopo di movimentazione delle attrezzature del servizio antincendio** ed eventualmente per **l'evacuazione delle persone durante l'emergenza**.



# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## 7. Aerazione:

L'edificio, ai fini antincendi, deve essere dotato di **adeguata aerazione naturale**; ove ciò non sia possibile si può fare ricorso all'aerazione meccanica con impianto di immissione e di estrazione, in grado di funzionare anche in caso di emergenza, installato secondo le vigenti norme di buona tecnica (UNI 10339).

## 8. Attività accessorie:

### Locali per riunioni e trattenimenti:

Di base, ove ricorra, devono essere osservate le disposizioni relative ai **locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento con capienza superiore a 100 posti**. Inoltre, per i locali destinati a riunioni, conferenze, trattenimenti in genere, pertinenti all'attività adibita ad ufficio, si applicano anche le seguenti disposizioni.

### Ubicazione:

I locali possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra del piano di riferimento **e non oltre il secondo piano interrato fino alla quota di - 10,0 m rispetto al piano di riferimento**.

I predetti locali, se ubicati a quote comprese tra - 7,5 m e - 10,0 m, devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico e devono disporre di uscite ubicate lungo il perimetro che immettano in luoghi sicuri dinamici.

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

**2. I locali devono disporre di vie d'esodo aventi le seguenti caratteristiche:**

- a) i locali con capienza **superiore a 100 persone** devono essere serviti da uscite che, per numero e per dimensioni, siano conformi alle vigenti norme per i locali di pubblico spettacolo. **Almeno la metà di tali uscite devono comunicare direttamente all'esterno o in luogo sicuro dinamico**, mentre le altre possono immettere nel sistema di vie di esodo del piano;
- b) i locali con capienza complessiva **tra 50 e 100 persone** devono essere dotati di almeno due uscite, la cui larghezza sia conforme alle vigenti norme di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo, che **immettano nel sistema vie di esodo del piano**;
- c) i locali con capienza inferiore a 50 persone è **ammesso che siano serviti da una sola uscita, di larghezza pari almeno a 1,20 m**, che immetta nel sistema di vie di uscita del piano;
- d) i locali con capienza **fino a 25 persone** è **ammesso che siano serviti da una sola uscita, di larghezza non inferiore a 0,80 m**, senza l'obbligo di apertura della porta nel verso dell'esodo.

**N.B.** Sono ammesse zone adibite a **foresteria** fino ad un **massimo di 25 posti letto** purché rispondenti alla specifica normativa di prevenzione incendi per attività recettive, separate dagli ambienti adibiti ad ufficio con elementi costruttivi e porte REI /EI 60.



# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

**Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie fino a 15 mq:**

È consentito destinare ad archivi e depositi di materiali combustibili locali di piano di **superficie non eccedente 15 mq, anche privi di aerazione naturale**, alle seguenti condizioni:

- gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, **devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno RE/EI 30**;
- il locale deve essere protetto con **rivelatori di incendio** collegati all'impianto di segnalazione e allarme;
- all'esterno del locale, in prossimità della porta di accesso, deve essere posizionato almeno **un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg** e capacità estinguente non inferiore a 21A 89B;
- il carico di incendio deve essere **limitato a 30 kg/mq**.

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

**Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie fino a 50 mq:**

È consentito destinare ad **archivi e depositi di materiali combustibili locali di piano di superficie non eccedente 50 mq**, alle seguenti condizioni:

- gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche di **resistenza al fuoco almeno REI/EI 60**;
- la superficie di **aerazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40** della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di **3 volumi amb/h**, da garantire anche in situazioni di emergenza, comunque con una superficie di **aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta**. L'aerazione naturale può essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione;
- il locale deve essere protetto con **rivelatori di incendio** collegati all'impianto di segnalazione e allarme;
- sia all'interno che all'esterno del locale, in prossimità della porta di accesso, deve essere posizionato almeno **un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg** e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B;
- **il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/mq**

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

**Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie superiore a 50 mq:**  
è consentito destinare ad archivi e depositi di materiali combustibili locali **ubicati ai piani fuori terra e/o ai piani 1° e 2° interrato, di superficie > 50 mq,** alle seguenti condizioni:

superficie lorda di ogni singolo locale **<1.000 mq per i piani fuori terra e <500 mq per i piani interrati;**

gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche di **resistenza al fuoco congrue con il carico di incendio e comunque almeno REI/EI 90;**

la superficie di **aerazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40** della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di **3 volumi amb/h**, da garantire anche in situazioni di emergenza, comunque con una superficie di aerazione naturale pari **almeno al 25%** di quella richiesta. L'aerazione naturale può essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione;

il locale deve essere protetto da **impianto automatico di rivelazione incendio e segnalazione allarme;**

all'interno di ogni locale deve essere previsto un **congruo numero di estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg** e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B;

**il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/mq**

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

Per archivi e depositi con carico di incendio superiore a 60 ovvero con superficie superiore a 200 mq, devono essere rispettate le ulteriori condizioni:

- “ l'accesso deve avvenire attraverso spazio scoperto o intercapedine antincendi, oppure dall'interno, tramite filtro a prova di fumo;
- “ l'aerazione, esclusivamente di tipo naturale, deve essere su parete attestata su spazio scoperto ovvero, per i locali interrati, su intercapedine antincendi;
- “ il locale deve essere protetto da impianto di spegnimento automatico.

## Depositi di sostanze infiammabili:

Devono essere ubicati al di fuori del volume dell'edificio.

È consentito detenere, all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili, strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie.

Tali armadi devono essere ubicati nei locali deposito dotati della prescritta superficie di aerazione naturale.

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## 9. Servizi tecnologici

### 9.1 Impianti di produzione di calore:

1. Gli impianti di produzione di calore devono essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi (D.M. 12/04/96 imp. Gas metano e D.M. 28/05/05 imp. a gasolio).
2. È fatto divieto di utilizzare apparecchi portatili funzionanti a combustibile liquido o gassoso per il riscaldamento dei locali; sono altresì vietati i caminetti e qualsiasi altra fonte di calore a fiamma libera.

### 9.2 Impianti di condizionamento e ventilazione:

1. Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono essere di tipo centralizzato o localizzato. Tali impianti devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  - non alterare le caratteristiche degli elementi di compartimentazione;
  - evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
  - non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
  - non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

2. Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti vengono realizzati a regola d'arte e conformemente a quanto di seguito riportato:

## Impianti centralizzati:

1. Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi **non devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di produzione calore.**
2. I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione aventi **resistenza al fuoco non inferiore a REI/EI 60 ed accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche**, munito di porte REI/EI 60, con congegno di autochiusura.
3. L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una **superficie minima non inferiore a 1/20** della superficie in pianta del locale.
4. Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come **fluidi frigoriferi prodotti non infiammabili e non tossici**. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelle delle centrali termiche alimentate a gas.

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## Impianti centralizzati:

5. Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato. imp. Gas metano e imp. a gasolio).
6. **Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.**

## Condotte di distribuzione e ripresa aria

1. Le condotte di distribuzione e ripresa aria devono essere conformi al D.M. 31/03/2003.
2. **Le condotte non devono attraversare:**
  - luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
  - vani scala e vani ascensore;
  - locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.
3. Qualora, per tratti limitati, non fosse possibile rispettare quanto sopra indicato, le condotte devono essere **separate con strutture di classe pari al compartimento interessato ed intercettate con serrande tagliafuoco aventi analoghe caratteristiche.**

## Serranda tagliafuoco

è una valvola posizionata nella tubazione in corrispondenza di una parete di separazione. Ha la funzione di **ripristinare in caso di incendio** la continuità della parete assicurando la completa separazione fra i due compartimenti ed evitando quindi la propagazione delle fiamme.





# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## Condotte di distribuzione e ripresa dell'aria

4. Qualora le condotte attraversino elementi costruttivi che delimitano i compartimenti, **nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti, una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura attraversata**, azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo; inoltre tale serranda deve essere collegata alla centrale di controllo e segnalazione che ne comandi la chiusura, in caso d'incendio.
5. Negli attraversamenti di pareti e solai, **lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale incombustibile senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.**

## Dispositivi di controllo:

1. Ogni impianto deve essere dotato di un **dispositivo di comando manuale**, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.
2. Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di compartimenti, **devono essere muniti, all'interno delle condotte, di rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco.**
3. **L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo.**
4. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, **non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.**

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## 9.3 Impianti elettrici:

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla **legge n. 186 del 10 marzo 1968 e D.M. 37/2008**. In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:
  - a) **devono possedere caratteristiche** strutturali, tensione di alimentazione e possibilità di intervento individuate nel piano della gestione delle emergenze **tali da non costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento;**
  - b) **non devono costituire causa primaria d'incendio o di esplosione;**
  - c) **non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi;** il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
  - d) **i cavi per energia e segnali non devono determinare rischio per la emissione di fumo, gas acidi e corrosivi,** secondo le vigenti norme di buona tecnica;
  - e) **devono essere suddivisi** in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
  - f) **devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.**

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## 9.3 Impianti elettrici:

2. I seguenti sistemi di utenza devono disporre di propria alimentazione ausiliaria di sicurezza:

- a) illuminazione;
- b) allarme;
- c) rivelazione incendio;
- d) impianti di estinzione;
- e) ascensori antincendio;
- f) ascensori di soccorso;
- g) impianto di diffusione sonora.

3. L'alimentazione ausiliaria di sicurezza **deve essere automatica ad attivazione breve:**

- per gli impianti di rivelazione allarme e illuminazione =  $\leq$  a 0,5 sec.
- per ascensori antincendio e di soccorso, impianti di estinzione ed impianto di diffusione sonora =  $\leq$  a 15 sec.

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## 9.3 Impianti elettrici:

4. L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle disposizioni di prevenzione incendi vigenti.
5. **L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare, lungo le vie di uscita, un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio.** Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purché assicurino il funzionamento per almeno un'ora.
6. **Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e deve essere protetto dall'incendio.**

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## 10. Mezzi ed impianti di estinzione incendi

### Estintori:

Gli uffici devono essere dotati di estintori portatili conformi alla normativa vigente; il numero e la capacità estinguente devono rispondere ai criteri stabiliti al **punto 5.2 V al D.M. 10/03/98 con riferimento ad attività a rischio di incendio elevato.**

Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere; a tal fine è consigliabile che gli estintori siano ubicati lungo le vie di esodo ed in prossimità delle aree e impianti a specifico.

Capacità estinguente	Distanza max dall'estintore	Superficie servita da un estintore		
		Rischio basso	Rischio medio	Rischio elevato
13A - 89B	30 m	100 mq		
21A - 113B	30 m	150 mq	100 mq	
34A - 144B	30 m	200 mq	150 mq	100 mq
55A - 233B	30 m	250 mq	200 mq	150 mq

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## Reti naspi/idranti:

Le caratteristiche prestazionali e di alimentazione sono quelle definite per la protezione interna dalla **norma UNI 10779** con riferimento al **livello di rischio 3** (4 idranti con 120 l/min cad. a pressione di almeno 0,2 MPa per un tempo di almeno 120 min).

Negli uffici di tipo 5 deve essere prevista anche la protezione esterna (6 attacchi DN70 con 300 l/min cad. a  $P=0,4$  MPa e almeno 120 min).

## DM 12/12/2012

"Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi"

<b>RETI DI IDRANTI<sup>(3)</sup></b>					
<i>Attività</i>	<i>Disposizione vigente</i>	<i>Classificazione secondo disposizione vigente</i>	<i>Livello di pericolosità secondo la norma UNI 10779</i>	<i>Protezione esterna SI/NO</i>	<i>Caratteristiche minime dell'alimentazione idrica richiesta, secondo la norma UNI 12845</i>
Uffici	DM 22.2.2006	Tipo 2 (da 101 a 300 presenze)	1	No	Singola
		Tipo 3 (da 301 a 500 presenze)	2	No	Singola
		Tipo 4 e 5 (oltre 500 e fino a 1000 presenze) (oltre 1000 presenze)	3	Si (solo per tipo 5)	Singola superiore

# NORMA UNI 10779 del luglio 2007

## RETI DI IDRANTI

prospetto B.1 Dimensionamento degli impianti

Livello di pericolosità	Apparecchi considerati contemporaneamente operativi		
	Protezione interna <sup>3) 4)</sup>	Protezione esterna <sup>4)</sup>	Durata
1	2 idranti <sup>1)</sup> con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa oppure 4 naspi <sup>1)</sup> con 35 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa	Generalmente non prevista	≥ 30 min
2	3 idranti <sup>1)</sup> con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa oppure 4 naspi <sup>1)</sup> con 60 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa	4 attacchi <sup>1)</sup> DN 70 con 300 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa	≥ 60 min
3	4 idranti <sup>1)</sup> con 120 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa oppure 6 naspi <sup>1)</sup> con 60 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,3 MPa	6 attacchi <sup>1) 2)</sup> DN 70 con 300 l/min cadauno e pressione residua non minore di 0,4 MPa	≥ 120 min

1) Numero di idranti e di naspi da installare in funzione del livello di pericolosità



# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## Impianto di spegnimento automatico:

E' obbligatorio quando il carico d'incendio in un locale **supera i 50 Kg/mq.**

Tale impianto deve utilizzare agenti estinguenti compatibili con le caratteristiche degli ambienti da proteggere e con i materiali e le apparecchiature ivi presenti, ed essere progettato, realizzato ed installato a regola d'arte, secondo le vigenti norme di buona tecnica.

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## 11. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme:

Devono essere installati, in tutte le aree:

- **avvisatori di allarme ottico-acustici** (sistema di allarme)
- **dispositivi di segnalazione incendio** del tipo a pulsante manuale, opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite;
- **rivelatori d'incendio.**

L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica (**UNI 9795**).

La segnalazione d'allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, ubicata in ambiente presidiato;

L'impianto deve consentire l'azionamento automatico degli avvisatori di allarme posti nell'attività entro:

- a) un primo intervallo di tempo dall'emissione della **segnalazione di allarme proveniente da 2 o più rivelatori** o dall'azionamento di un **qualsiasi pulsante di segnalazione d'incendio**;
- b) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, **qualora la segnalazione presso la centrale di controllo e segnalazione non sia tacitata dal personale preposto.**

I predetti intervalli di tempo devono essere definiti in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti, nonché di quanto previsto nel piano di emergenza

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## 12. Sistema di allarme

Gli uffici devono essere provvisti di un sistema di allarme in grado di avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo, allo scopo di dare avvio alle operazioni di emergenza, nonché alle connesse operazioni di evacuazione.

## 13. Segnaletica di sicurezza:

1. Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio, di cui al D.Lgs. 81/2008.

2. In particolare, la cartellonistica deve indicare:

-le uscite di sicurezza ed i relativi percorsi d'esodo;

- i punti di raccolta e gli spazi calmi;

- l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;

- i divieti di fumare ed usare fiamme libere; - il divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio, con esclusione di quelli antincendio;

- i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica;

- i pulsanti di allarme.

3. Alle attività a rischio specifico si applicano le disposizioni sulla cartellonistica di sicurezza contenute nelle relative normative.

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## 14. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio:

1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, enunciati negli specifici punti del **DM 10/3/98**, con particolare riferimento a:
  - riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio;
  - controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio al fine di garantirne l'efficienza;
  - formazione e informazione del personale;
  - pianificazione e gestione in caso di incendio.
2. Gli adempimenti di cui al comma precedente devono essere riportati in un apposito Registro dei Controlli e di Manutenzione (art. 6 D.P.R. 151/2011).
3. È fatto obbligo di esporre bene in vista, in ciascun piano, in prossimità degli accessi e, in ogni caso ove ritenuto necessario, **precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico caso di emergenza**, corredate da planimetrie del piano medesimo che riportino, in particolare, i percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite nonché l'ubicazione delle attrezzature antincendio.

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## Titolo III

### UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE FINO A CINQUECENTO PRESENZE

#### Uffici di tipo 1:

1. Gli uffici di tipo 1 (>26 <100 presenze) possono essere ubicati in edifici ad uso civile serviti da scale ad uso promiscuo.
2. Oltre ai criteri stabiliti dal D.M. 10/03/98 devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
  - a) gli elementi portanti e separanti devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno **R e REI/EI 30 per i piani fuori terra** e almeno **R e REI/EI 60 per i piani interrati**
  - b) i locali ubicati ai **piani interrati** devono disporre di **almeno due vie di uscita alternative adducenti verso luoghi sicuri dinamici**;
  - c) gli impianti devono essere realizzati in conformità alla regola dell'arte e alle di prevenzione incendi vigenti;
  - d) le attività accessorie devono essere conformi alle disposizioni di cui al punto 8 del Titolo II del Decreto (ubicazione, comunicazioni, reazione al fuoco, evacuazione in emergenza, archivi, autorimesse, ecc.)
3. Devono inoltre essere osservate le disposizioni di cui al titolo II punti **10.1 (Estintori)** con riferimento a rischio basso, **13 (segnaletica di sicurezza e gestione sicurezza antincendio)**.

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## Titolo III

### UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE FINO A CINQUECENTO PRESENZE

#### Uffici di tipo 2 (>101 <300 presenze)

1. Devono essere rispettati i seguenti punti del titolo II della presente regola tecnica:

- **3 (ubicazione); 4 (separazioni/comunicazioni); 5.1 (Resistenza al fuoco)**, con la precisazione che per uffici di nuova realizzazione da insediare in edifici esistenti, la resistenza al fuoco può essere ridotta di una classe a condizione che sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso a tutta l'attività;
- **5.2 (Reazione al fuoco); 5.3 (Compartimentazione)** con riferimento alle superfici indicate nella **prima colonna**;
- **6 (Misure per l'evacuazione in emergenza)** con la precisazione che per uffici da insediare in edifici esistenti è consentito che per i punti 6.2,6.3,6.4, 6.5 e 6.6 si faccia riferimento ai corrispondenti parametri previsti nell'allegato III al Decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998;
- **7 (Aerazione); 8 (Attività accessorie); 9 (Servizi tecnologici); 10.1 (Estintori)**, con riferimento ad attività a **rischio di incendio basso** (DM 10/03/98);
- **10.2 considerando per la rete naspi/idranti il livello 1 previsto dalla norma UNI 10779**, (2 idranti con 120 l/min a P=0,2 MPa oppure 4 naspi con 35 l/min a P=0,2 MPa, per almeno 30 min), con esclusione della protezione esterna;
- **11 (Rivelazione inc.); 12 (Allarme); 13 (Segnaletica sic.) e 14 (Organizzazione e gestione).**

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## Titolo III

### UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE FINO A CINQUECENTO PRESENZE

Uffici di tipo 3 (>301<500 presenze): ¡ NB: Attività in precedenza non soggetta

1. Devono essere rispettati i seguenti punti del titolo II della presente regola tecnica:

- **3 (Ubicazione); 4 (separazioni/comunicazioni); 5.I (Resistenza al fuoco)**, con la precisazione che per uffici di nuova realizzazione da insediare in edifici esistenti la resistenza al fuoco può essere ridotta di una classe a condizione che sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso a tutta l'attività;
- **5.2 (Reazione al fuoco); 5.3 (Compartimentazione); 6 (Misure per l'evacuazione in emergenza); 7(Aerazione); 8 (Attività accessorie); 9 (Servizi tecnologici); 10.1 (Estintori)**, con riferimento ad attività a rischio di incendio medio;
- **10.2, considerando per la rete naspi/idranti il livello 2 previsto dalla norma UNI 10779**, (3 idranti con 120 l/min a P=0,2 MPa oppure 4 naspi con 60 l/min a P=0,3 MPa, per almeno 60 min), con esclusione della protezione esterna;
- **11 (Rivelazione inc.); 12 (Allarme); 13 (Segnaletica sic.) e 14 (Organizzazione e gestione).**

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## Titolo IV

### UFFICI ESISTENTI SOGGETTI AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (> 500 presenze - Punto 71 cat. B dell'Allegato I al DPR 151/2011)

1. Devono essere rispettati i seguenti punti del titolo della presente Regola Tecnica:

<b>a)</b>	<b>5.1, con i requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori ai seguenti valori</b>	
	piani interrati	R e REI/EI 60
	edifici di altezza antincendi fino a 24 m	R e REI/EI 30
	edifici di altezza antincendi compresa fra 24 e 54 m	R e REI/EI 60
	edifici di altezza antincendi fino oltre 54	R e REI/EI 90
<b>b)</b>	<b>5.2 (Reazione al Fuoco) comma 1, comma 2, lettere a), c), d), e), f) comma 3.</b>	

**N.B.** È consentito mantenere in uso tendaggi e mobili imbottiti già utilizzati nell'attività, alla data di entrata in vigore della presente regola tecnica, anche se non rispondenti ai requisiti previsti rispettivamente alle lettere d) ed e) del citato comma 2 del punto 5.2.



# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

## Titolo IV

**UFFICI ESISTENTI SOGGETTI AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI  
(> 500 presenze di persone - Punto 71 cat. B dell'Allegato I al DPR 151/2011)**

**c) si sostituisce la tabella del punto 5.3 (Compartimentazione)  
con la seguente:**

<b>Altezza antincendi (m)</b>	<b>Superficie max compartimenti (mq)</b>
<b>Sino a 12</b>	<b>8.000</b>
<b>Da 12 a 24</b>	<b>6.000</b>
<b>Da 24 a 54</b>	<b>4.000</b>
<b>Oltre 54</b>	<b>2.000</b>

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

d) Devono essere osservate tutte le misure indicate al **punto 6**, con esclusione del punto 6.10 (ascensori antincendio e di soccorso), inoltre riguardo alla resistenza al fuoco, si deve fare riferimento ai valori indicati alla precedente **lettera a)**

Per le scale valgono le seguenti prescrizioni:

- **edifici di altezza antincendi  $\leq 32$  m: scale di tipo protetto** fatto salvo che non sia possibile raggiungere un luogo sicuro all'esterno con un percorso d'esodo di lunghezza non superiore ai 45 m;
- **edifici con altezza antincendi  $> 32$  m: scale a prova di fumo o esterne.**

E' ammesso **umentare la lunghezza delle vie d'esodo di ulteriori 10 m** (L. max. 55 m) **a condizione che sia installato un impianto automatico di rivelazione e allarme incendio** e che i materiali presenti lungo tali vie siano incombustibili.

In merito alla larghezza delle vie d'uscita, **almeno una deve avere  $L = 1,20$  m** e le restanti possono avere larghezze inferiori a due moduli ( $2 \times 0,60$  m) e **comunque non meno di 0,90 m**, tuttavia devono essere **conteggiate come un solo modulo di uscita**, ai fini del calcolo complessivo.

# LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

e) Si applicano inoltre le prescrizioni dei precedenti punti 7, 8, 9 e 10 (aerazione, attività accessorie, servizi tecnologici, mezzi e impianti di estinzione incendio) escluso il punto 9.3.1 lettera d) (guaine di cavi elettrici e di segnale che non emettono fumi e gas acidi).

Restano validi gli impianti antincendio idranti/naspi già installati, a condizione che siano assicurate le caratteristiche prestazionali e di alimentazione idrica previste per la protezione interna dalla norma UNI 10779 (livello di rischio 2).

In caso di difficoltà di accesso dei mezzi di soccorso dei VV.F. deve essere prevista anche la protezione esterna.

f) Si applica anche quanto prescritto dal punto 11.1 (impianto di rivelazione incendio) limitatamente al 1° comma (pulsanti manuali) e dai punti 12 (Allarme); 13 (Segnaletica sic.) e 14 (Organizzazione e gestione).

Fine presentazione!

*..... grazie per il cortese ascolto.*